

ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 26-A

RELAZIONE DELLA TERZA COMMISSIONE PERMANENTE

PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(DEL VECCHIO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(TOGNI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MERZAGORA)

nella seduta del 23 luglio 1947

Approvazione degli Accordi di carattere economico conclusi in Roma,
tra l'Italia e la Francia, il 22 dicembre 1946

Seduta del 3 dicembre 1947

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La Terza Commissione permanente per l'esame dei disegni di legge, ha preso in esame il disegno di legge presentato dagli onorevoli Ministri Sforza, Del Vecchio, Togni e Merzagora, con il quale si propone l'approvazione degli accordi di carattere economico conclusi in Roma, tra l'Italia e la Francia, il 22 dicembre 1946.

La Terza Commissione ha deciso, alla unanimità, di proporre l'approvazione all'Assemblea Costituente, poiché quegli accordi segnano un notevole, apprezzabile miglioramento dei nostri rapporti commerciali con la grande Repubblica nostra vicina, premessa per un ritorno alla tradizionale politica di collaborazione e di amicizia, che il fascismo aveva compromesso e bruscamente interrotte, sette anni or sono, inseguendo un folle sogno di espansione e di dominazione.

Le trattative commerciali italo-francesi, che si erano iniziate a Roma nello scorso mese di giugno, aventi per oggetto la revisione dell'accordo del 22 dicembre 1946, si sono concluse il 25 luglio ultimo scorso a Berna, ove le delegazioni commerciali dei due paesi hanno preceduto ad uno scambio di note che sanziona l'accordo intervenuto tra le due parti.

In base alle nuove intese l'accordo commerciale del 22 dicembre 1946 è stato notevolmente ampliato con l'istituzione di numerosi contingenti nuovi e supplementari, soprattutto per quanto concerne l'esportazione italiana verso la Francia.

In merito al sistema di funzionamento degli scambi, è stato convenuto che tutte le importazioni di merci francesi in Italia (ad eccezione dei libri e dei films, nonché di al-

cuni contingenti di materie prime fornite a titolo di reintegro per determinate nostre esportazioni di prodotti nel settore della meccanica) si effettueranno mediante affari di reciprocità. I prodotti che saranno scambiati con tale sistema sono stati divisi in tre categorie, a seconda del loro diverso valore economico.

Una larga parte della nostra esportazione verso la Francia continuerà, invece, ad effettuarsi attraverso il conto di compensazione (*clearing*), e ciò allo scopo di liquidare gradualmente il forte saldo debitore attualmente esistente a carico dell'Italia. Tale corrente, oltre al settore ortofrutticolo, sarà alimentata da nostri prodotti, dell'industria meccanica e navale contro fornitura, da parte francese, delle materie prime occorrenti alla loro fabbricazione.

Resta confermato il pagamento in divisa libera di taluni prodotti già previsti dallo scambio di note del 10 aprile 1947 (da parte francese: fosfati; da parte italiana: seta grezza, oli essenziali, canapa greggia, cadmio e fili di cotone fini per l'industria elettrica).

È stato infine previsto, a titolo di esperimento, uno scambio di prodotti di lusso nel settore vini e liquori per un ammontare complessivo di 70 milioni di franchi francesi.

Le intese raggiunte mirano a migliorare le correnti di traffico tra i due paesi, le quali, a causa dello sfasamento del cambio, avevano incontrato negli ultimi mesi notevoli

difficoltà, che hanno ostacolato gravemente il funzionamento dell'accordo del 22 dicembre 1946.

In base a recentissime intese, intervenute tra il Governo italiano e quello francese, l'accordo commerciale del 22 dicembre 1946 e lo scambio di note del 25 luglio 1947, scadenti il 31 dicembre prossimo venturo, sono stati prorogati sino al 31 marzo 1948.

L'accordo del 22 dicembre 1946 costituisce, quindi, una base sperimentale per la ripresa dei rapporti commerciali con la Francia, in base all'esperienza che ha dimostrato la difficoltà della regolamentazione di detti scambi. Successivamente sono stati presi provvedimenti e stabiliti accordi per ridurre gli inconvenienti.

Il disegno di legge va approvato formulando l'augurio che, da un progrediente aumento di volume degli scambi, scaturisca la necessità di un accordo, che spinga i traffici con la Francia a maggiore speditezza e fiducia.

Onorevoli Colleghi, sono sicuro, e con me lo sono i componenti la Terza Commissione, che voi pure, nel deporre il vostro voto, oltre a dare approvazione ad un accordo conveniente alla nostra economia ed a quella della Repubblica sorella, vi associerete all'augurio che, al di qua e al di là delle Alpi, siano presto dimenticati i torti reciproci per una sempre più proficua opera di pace tra i due popoli fratelli.

BIBOLOTTI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi in Roma, fra l'Italia e la Francia, il 22 dicembre 1946:

- a) Accordo commerciale.
- b) Accordo di pagamento.
- c) Protocollo annesso.
- d) Scambio di Note.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 22 dicembre 1946.

DISEGNO DI LEGGE DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.